# Scheda 8 – TASSE

#### **ATTENZIONE**

# E' IN CORSO LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO ACCORDO SULLA TASSAZIONE, SARA' CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ADEGUARE LA SCHEDA IN ITINERE

### Le tasse in Italia

Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato "imposte alla fonte", sulla busta-paga. Il frontaliere, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine elencati nella convenzione Italia Svizzera del 1978, ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano.

Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l'anno successivo, presso un CAF, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. Dal reddito sarà dedotta una quota esente pari a € 7.500 e le imposte già pagate in Svizzera.

I frontalieri che hanno un conto corrente in Svizzera devono dichiararlo (per giacenze medie annuali superiori a € 5.000,00) e pagare l'imposta di bollo.

Per informazioni più dettagliate e per le soluzioni ai problemi sulle posizioni fiscali personali consigliamo di rivolgersi ai centri CAF di Cgil, Cisl e Uil o ad un proprio consulente di fiducia.

# Le tasse in Svizzera

Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vengono successivamente ristornate all'Italia e sono destinate ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.